



STATUTO

(Modificato con deliberazione Assembleare del 30/09/2024)

Titolo 1 – Denominazione- Sede-Durata-Fianalità

Art. 1 – Denominazione

E' istituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e della Legge 845/1978, l'Associazione senza scopo di lucro denominata "CERF- Centro di Educazione Regionale Faunistico – Centre pour l'éducation régional de la faune".

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede in comune di Aosta, presso i locali del Comitato Regionale per la Gestione Faunistica siti in Corso Lancieri di Aosta 24/D.

Con delibera dell'Assemblea dei soci – secondo le maggioranze previste dalla Legge e dal presente Statuto – può essere variata la sede o possono essere istituite sedi secondarie sul territorio regionale.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Assemblea dei soci ne delibera lo scioglimento ai sensi di Legge e del presente Statuto.

Art. 4 – Finalità e oggetto dell'attività.

L'Associazione non ha fini di lucro. è apartitica e apolitica e ha lo scopo di operare nel campo sociale al fine di esercitare. Quale fine primario, l'attività istituzionale di:

- a) realizzazione di corsi di formazione ed educazione permanente nel settore della gestione faunistica e venatoria e della tutela ambientale. con particolare riferimento all'ambiente alpino;
- b) diffusione della cultura cinofila e venatoria alpina;
- c) promozione ed organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari e similari attività culturali aventi ad oggetto l'ambiente naturale, la fauna selvatica e la loro gestione;
- d) organizzazione di mostre venatorie;
- e) promozione di studi, ricerche e raccolta dati nel campo della gestione faunistica.

L'Associazione può stabilire rapporti di collaborazione e studio con università, scuole e altri enti scientifici italiani ed esteri, nell'ambito delle finalità perseguite.

Titolo II – Soci

Art. 5 – Soci fondatori e soci ordinari

Sono Soci fondatori dell'Associazione:

- 1) la Regione Autonoma Valle d'Aosta;

- 2) il Comitato regionale per la gestione faunistica;
- 3) la Federazione italiana della caccia, sezione Valle d'Aosta;
- 4) l'Archi Caccia, Comitato federativo regionale della Valle d'Aosta;
- 5) l'Enalcaccia della Valle d'Aosta,
- 6) l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta,

Centro di riferimento nazionale per le malattie degli animali selvatici (**CERMAS**).

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che ne condividano le finalità.

Ogni ente richiedente dovrà presentare domanda scritta di ammissione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto.

L'ammissione all'associazione è deliberata dai soci fondatori.

Soci fondatori e soci ordinari sono collettivamente denominati soci.

La qualità di socio cessa per recesso volontario, per esclusione o per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

Ogni socio ha diritto di:

- partecipare per un periodo illimitato alla vita associativa;
- eleggere gli organi dell'Associazione;
- usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l'Associazione può ottenere;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto e di parola;
- informazione e controllo sull'attività associativa nei limiti stabiliti dalla Legge.

Ogni socio ha il dovere di:

- osservare lo statuto dell'Associazione e le delibere assunte dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo;
- partecipare all'attività dell'Associazione.
- comportarsi verso gli aderenti e all'esterno dell'Associazione con spirito di solidarietà, attuato con correttezza e buona fede;
- rispettare gli scopi dell'Associazione e comunque utilizzare il nome CERF — Centro di educazione regionale faunistico - Centre pour l'éducation régional de la faune” solo per attività promosse dall'Associazione e coerentemente con le finalità della stessa;
- privilegiare l'Associazione per lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione e formazione nel settore della gestione faunistica e venatoria;
- versare la quota associativa al momento dell'adesione all'Associazione.

I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione: il contributo non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo; detto contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente; deve essere versato preferibilmente trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I Soci possono concedere all'Associazione, anche gratuitamente, l'utilizzo di propri immobili, strutture, mezzi e attrezzature per lo svolgimento delle attività dell'articolo 4 del presente Statuto.

CENTRO EDUCAZIONE REGIONALE FAUNISTICA

Corso Lancieri di Aosta 24/D – tel. 0165 35660 C.F. 91057170077

Mail: cerf.vda@outlook.it – Pec cerf.vda@pec.it

Art. 7 — Quota associativa

All'atto dell'adesione all'Associazione il Socio è tenuto al versamento della quota associativa.

La quota associativa è fissata dal presente Statuto in euro 500.00 (cinquecento /00) e potrà essere modificata in futuro dall'Assemblea.

Art. 8 — Esclusione

L'Assemblea decide a maggioranza assoluta l'esclusione degli associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a) morosità nel versamento della quota associativa;
- b) morosità nel versamento del contributo straordinario all'Associazione, eventualmente stabilito annualmente dall'Assemblea;
- c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri associati e gli organi dell'associazione;
- d) comportamento contrario al dovere di privilegiare l'Associazione per lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione e formazione nel settore della gestione faunistica e venatoria;
- e) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- f) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto e/o dall'Assemblea dei Soci e/o dal Comitato esecutivo, entro 30 giorni dal termine dell'esercizio sociale (30 gennaio dell'anno successivo).

L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea con voto palese. dopo aver dato la possibilità al Socio di fornire le proprie giustificazioni nel termine di giorni 15 dal ricevimento della nota di avvio del procedimento di esclusione, l'esclusione non dà diritto alla restituzione della quota associativa.

Art. 9 — Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al Socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La comunicazione di recesso dovrà essere notificata per iscritto al Presidente con qualsiasi mezzo, anche informatico, di cui se ne possa tenere traccia

Il recesso non dà diritto alla restituzione della quota associativa

Art. 10 — Patrimonio e entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci per le spese dell'Associazione,
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento di capitale;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo;

CENTRO EDUCAZIONE REGIONALE FAUNISTICA

Corso Lancieri di Aosta 24/D – tel. 0165 35660 C.F. 91057170077

Mail: cerf.vda@outlook.it – Pec cerf.vda@pec.it

- entrate derivanti dalle attività svolte dall'Associazione di cui all'art. 4 del presente Statuto e da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso Istituti di credito stabiliti dall'Assemblea.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Vice-Presidente, fatte salve quelle assegnate con procura del Presidente ai rappresentanti dei Soci o al personale, ai sensi dell'articolo 13.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali residui del Patrimonio, al momento dello scioglimento dell'Associazione, saranno destinati ad Associazioni o Enti sia privati che pubblici senza scopo di lucro, aventi finalità analoghe a quella del CERF — Centro di educazione regionale faunistico – Centre pour l'éducation régional de la faune” e in ogni caso, finalità di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge e sentiti eventuali organismi di controllo.

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo saranno predisposti il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Titolo III — Organi dell'Associazione

Art. 11 — Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente e il Vice Presidente
- c) il Comitato esecutivo;

Art. 12 — Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita dai rappresentanti, o loro sostituti, degli Enti aderenti all'Associazione (Soci fondatori e Soci ordinari) in numero di un rappresentante per Socio.

I componenti dell'Assemblea sono nominati dai rispettivi Enti aderenti all'Associazione e possono essere sostituiti dagli stessi in qualsiasi momento procedendo alla nomina di nuovi rappresentanti.

L'Assemblea dei soci, che può tenersi anche a distanza mediante l'ausilio di un qualsiasi mezzo informatico di cui se ne possa tenere traccia, è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno la metà dei soci.

La convocazione, notificata ai soci con qualsiasi mezzo, anche informatico di cui se ne possa tenere traccia, è fatta ai Soci almeno cinque giorni precedenti la riunione, fatte salve le riunioni a carattere urgente che possono essere convocate con preavviso di 24 ore.

Delle delibere assembleari è redatto apposito verbale che è a disposizione dei soci.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

CENTRO EDUCAZIONE REGIONALE FAUNISTICA

Corso Lancieri di Aosta 24/D – tel. 0165 35660 C.F. 91057170077

Mail: cerf.vda@outlook.it – Pec cerf.vda@pec.it

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere, unitamente al Presidente, il verbale finale.

Spetta all'Assemblea:

- a) nominare, con cadenza quadriennale, il Presidente ed il Vice-Presidente
- b) nominare, con cadenza quadriennale, il Comitato Esecutivo e il Revisore dei conti;
- c) nominare, un eventuale segretario, di cui al successivo art. 16 che coadiuva il Presidente e il Comitato esecutivo.
- d) determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento del Centro;
- e) deliberare i programmi annuali di attività e di formazione del Centro;
- f) approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
- g) approvare i regolamenti interni del Centro;
- h) deliberare le norme relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico dell'eventuale personale;
- i) deliberare la quota associativa e gli eventuali contributi annuali.

L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 — Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente provvede a quanto occorre per il normale funzionamento dell'Associazione, salve le prerogative e le competenze riservate all'Assemblea dei Soci e al Comitato esecutivo.

Egli ha la legale rappresentanza del Centro, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dallo stesso; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai rappresentanti dei Soci o al personale procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione dell'Assemblea.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, esercitandone le funzioni, in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, eletto dall'Assemblea dei soci al suo interno, è formato da un Presidente, un Vice - Presidente ed un Consigliere.

Le suddette cariche sono distribuite tra il rappresentante della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il rappresentante del Comitato regionale per la gestione venatoria e il rappresentante di una delle associazioni venatorie.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni e comunque decade con il decadere dell'Assemblea.

I suoi membri possono essere sostituiti in corso di validità dell'incarico, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci

Il Comitato esecutivo è convocato, anche per le vie brevi, dal Presidente o su richiesta motivata dagli altri due componenti.

Esso è validamente costituito quando sono presenti 2 componenti.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Il Comitato esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

Spetta al comitato esecutivo:

- a) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione,
- b) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea:
- c) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno:

- d) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere. Suddivise in singole voci. Le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
- e) approvare l'organizzazione degli eventi e dei corsi del Centro:
- f) deliberare il conferimento degli incarichi professionali a soggetti esterni per lo svolgimento delle attività del Centro:
- g) adottare i provvedimenti riguardanti il personale.

Art. 15 – Revisore dei Conti

Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione del Centro è effettuato da un Revisore dei conti nominato dall'assemblea dei Soci, su proposta del Comitato esecutivo.

Esso dura in carica quattro anni e deve essere scelto tra gli iscritti nell'apposito albo professionale e non può rivestire altra carica all'interno degli Organi dell'Associazione.

Esso deve presentare ogni anno all'Assemblea dei Soci la relazione sull'andamento della gestione amministrativa e sul conto consuntivo.

Art. 16 - Segretario

Per coadiuvare nel lavoro il Presidente ed il Comitato esecutivo potrà essere nominato un Segretario dell'Associazione. Tale nomina spetta all'Assemblea su proposta del Comitato esecutivo. Lo stesso dura in carica quattro anni e comunque decade con il decadere dell'Assemblea.

Esso potrà essere scelto anche al di fuori della compagine Associativa.

Il Segretario assiste il Presidente e il Comitato Esecutivo, partecipa, con voto consultivo, ai lavori dell'Assemblea e del Comitato Consultivo, cura l'attuazione delle delibere degli Organi dell'Associazione.

Allo stesso compete il rimborso delle spese comunque sostenute per adempiere al proprio incarico ed un eventuale compenso stabilito dal Comitato Esecutivo e ratificato dall'Assemblea dei soci.

Art. 17— Compensi

Fatto salvo il rimborso delle spese per incarichi speciali, missioni, viaggi, spese di rappresentanza e simili, tutte le cariche in seno agli organi sociali sono svolte a titolo gratuito.

Le cariche sociali possono essere riconfermate alla loro scadenza.

Titolo IV- Le convenzioni ed i contratti

Art. 18 — Deliberazioni e stipula di convenzioni e di contratti

Le convenzioni ed i contratti tra il Centro ed altri enti sono deliberate dal Comitato esecutivo, secondo gli indirizzi dell'Assemblea.

La convenzione è stipulata dal Presidente che decide anche sulle modalità di attuazione della stessa.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede del Centro.

Ogni convenzione e contratto deliberato dal Comitato esecutivo è sottoposto all'Assemblea nella prima riunione utile per ratifica da parte della stessa.

Titolo V — Dipendenti e collaboratori

Art. 19 — Dipendenti e collaboratori

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro può avvalersi dell'opera di persone appartenenti all'Assemblea o agli Enti aderenti all'Associazione.

Gli associati svolgono la propria attività nell'associazione a titolo volontario, salvo il rimborso delle spese sopportate per adempiere la propria attività.

Gli Enti aderenti all'Associazione possono inoltre distaccare temporaneamente o far svolgere a proprio personale alcune attività del Centro.

In tal caso, qualora richiesto, compete il rimborso delle spese, compreso fiscali e previdenziali, sopportato dall'Ente che dispone il distacco presso l'Associazione.

L'Associazione, al fine di garantire il regolare funzionamento del Centro e svolgere un'offerta didattica conforme ai più moderni parametri tecnico-scientifici, può anche avvalersi di dipendenti, di titolari di reddito di lavoro assimilato a quello dipendente, collaboratori a progetto, collaboratori con rapporto di lavoro autonomo anche occasionale.

Le norme relative alla nomina, alla retribuzione, e alle attribuzioni del personale sono stabilite dall'Assemblea dei soci.

I rapporti fra il Centro e i dipendenti sono disciplinati dalle leggi e dal contratto collettivo di lavoro che sarà individuato al momento dell'assunzione.

I rapporti fra l'associazione e i collaboratori con i rapporti di lavoro autonomo sono regolamentati dall'art. 2222 e seguenti del codice civile, tenuto conto delle successive modifiche legislative apportate in sede civilistica, tributaria e previdenziale.

Titolo VI — Responsabilità

Art. 20 — Copertura assicurativa degli aderenti

I rappresentanti dei Soci dell'Associazione e gli appartenenti agli Enti aderenti alla stessa che svolgono effettiva attività sono assicurati per malattia, infortunio, e per responsabilità civile verso i terzi con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

Titolo VII - Scioglimento associazione

Art. 21 — Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento ed estinzione dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e determinerà le modalità della liquidazione.

Lo scioglimento e/o l'estinzione dell'Associazione possono avvenire:

- a) per volontà dei Soci;
- b) per conseguimento dello scopo o per sopravvenuta impossibilità di perseguirlo;
- c) per il venire meno di tutti i Soci;
- d) per provvedimento dell'autorità pubblica su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio secondo le norme di legge in caso di gravissime inadempienze procedurali e/o atteggiamenti illegali e contrari al contratto associativo.

Titolo VIII - Controversie

Art. 22 – Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i Soci e tra questi e l'Associazione circa l'interpretazione, l'esecuzione e la validità del presente Statuto, sarà demandata alla cognizione di un collegio arbitrale formato da tre membri, da nominarsi uno ciascuno dalle parti e il terzo, in veste di Presidente, dagli arbitri di parte, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta.

Il Presidente del Tribunale potrà anche individuare tutti e tre i membri del Collegio Arbitrale o designare, su richiesta univoca dei soci, eventuale arbitro unico. L'arbitro sarà irrituale e gli arbitri agiranno quali mandanti delle parti, senza vincoli di forma o procedura, decidendo secondo equità, anche a maggioranza. Pertanto il responso cui perverrà il Collegio arbitrale sarà considerato dalle parti come espressione della loro volontà, cui assoggettarsi inderogabilmente.

Art. 23 — Rinvio normativo

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 24 – Entrata in vigore

Le modifiche apportate al presente hanno validità dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci

Il Segretario

Tripodi Paolo

Il Presidente

Diano Santo